

COMUNE DI GIFFONE

Città metropolitana di Reggio Calabria

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma primo e ss., D. lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

- 1. INTRODUZIONE
- 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
- 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
- 4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli Enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Giffone (RC) con la presente ha operato la relativa ricognizione delle società partecipate rinvenienti al 31.12.2021.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società Partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza. Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (artt. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (artt. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (artt. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (artt. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (artt. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ogni Pubblica Amministrazione, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni e titolare alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Essendo tenute a tale obbligo le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), TUSP).

Dunque si è provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'articolo 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 comma 2 T.U.S.P. Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazioni	Motivazioni della scelta
Asmenet Calabria S.C.a.r.l.	Diretta	Realizzazione Centri di servizi territoriali	0,209%	Società erogante servizi connessi con le attività istituzionali
Piana Ambiente SPA	Diretta	Smaltimento rifiuti	0,74%	Società servizi smaltimento rifiuti

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'articolo 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al primo comma prevede che le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo – ove ricorrano i presupposti di cui al successivo secondo comma – un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Al successivo terzo comma, poi, si prevede

che i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità ivi definite. Infine, il successivo quarto comma del medesimo articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le Pubbliche Amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Tale provvedimento, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'Organo dell'Ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta: per i Comuni deve essere approvato con deliberazione del Consiglio comunale.

In base all'articolo 1, primo comma, TUSP, le disposizioni ivi contenute si applicano con riguardo alle partecipazioni detenute dall'Amministrazione in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Dove, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera f), per partecipazione deve intendersi *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*. Inoltre, una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'articolo 20, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari. La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'articolo 31 TUEL e le aziende speciali di cui all'articolo 114 dello stesso, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'articolo 20, secondo comma, lettera d), del TUSP stabilisce, inoltre, che le Amministrazioni Pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell'impresa.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo Piano di razionalizzazione in quanto le attività svolta dal Soggetto partecipato sopra enucleato, ed i servizi da esso erogato favoriscono il

perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune nonché la promozione del relativo territorio.

4. CONCLUSIONI

Per quanto sin qui esposto e considerato – sulla scorta della deliberazione consiliare 30 ottobre 2017, n. 18, in epigrafe meglio discriminata – il Comune di Giffone reputa necessario il mantenimento dell'assetto della partecipazione in essere in quanto i servizi dalla medesima erogate a favore degli Enti partecipanti, sono strettamente connessi e funzionali alle finalità istituzionali del Comune ed alla promozione del relativo territorio.

LA RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Antonia Bellocco



Antonia Bellocco